



PROVINCIA DI VERONA
AREA MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO E RETE VIARIA PROVINCIALE
Servizio Viabilità

APPALTO DI SERVIZI

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO IN REGIME DI REPERIBILITA' LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE CON LA REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI

1 – RELAZIONE TECNICA

IL REDATTORE

Ing. Pietro Luca Zecchetti



IL COLLABORATORE

Geom. Davide Marchi



RELAZIONE

La Provincia, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" - e in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211 del medesimo Decreto.

La Provincia di Verona, in questi anni, ha provveduto a rispondere alla necessità di intervenire nelle situazioni di pericolo immediato alla circolazione stradale (servizio di pronto intervento e reperibilità) affidando tali incombenze al proprio personale interno.

Considerato però la difficoltà crescente a mantenere tale servizio a causa dell'incessante perdita da una parte del personale necessario ed ai più recenti riduzioni operate in ottemperanza alla normativa nazionale, l'Amministrazione della Provincia di Verona si trova ora nella necessità di esternalizzare il servizio.

Il servizio degli interventi post-sinistro è già stato sperimentato nel passato recente con esito positivo; si ritiene possibile ottimizzare il sistema organizzativo di call center nonché la tempestività di intervento e la conoscenza del territorio necessaria ad entrambi i servizi.

Nell'eventualità che il venir meno delle condizioni di sicurezza sia dovuto all'accadere di sinistri, franamenti o qualsivoglia episodio dal che ne derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedere con solerzia all'eliminazione, per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la circolazione.

La Provincia è tenuta inoltre ad ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero "*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*".

In particolare l'attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente - più specificamente: l'art. 192 sancisce che *l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati*; l'art. 256 vieta *la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione*; l'art. 239 in applicazione al principio *chi inquina paga* e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate.

L'art. 15, comma 1, lettera f-bis, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada -, inserito dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, rubricato "*Atti vietati*" prevede che "*su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento*". Per le violazioni a tale divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, al ripristino dello stato dei luoghi.

Il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di "*depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze*"; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorché si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò per garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada. Per consolidato orientamento

giurisprudenziale, la Corte Suprema di Cassazione ha individuato inoltre una responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all'utenza mobile *“dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade”*.

La Provincia, per garantire gli adempimenti citati e in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di cui all'art. 211 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - è giunta nella determinazione di affidare il servizio di pronto intervento e reperibilità nonché il servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di sinistri stradali. Si tratta di operazioni da eseguire in situazioni di emergenza sia mediante *“pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze”* interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, trasparenza e assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino, (ripristino post-sinistro)¹, sia mediante interventi in regime di reperibilità di pronto intervento a carattere oneroso per la Provincia, come meglio specificato negli atti.

Gli interventi di pronto intervento sono distinti dagli interventi programmati di manutenzione ordinaria/straordinaria in quanto specifici e circoscritti, finalizzati al superamento della condizione di pericolosità che si manifesta improvvisamente.

Il Servizio è misto:

- Concessione di Servizio per gli interventi di ripristino post-sinistro;
- Appalto di Servizio per gli interventi di pronto intervento in regime di reperibilità.

Considerata la prevalenza economica (come emerge dagli allegati tecnici) del servizio di pronto intervento, l'appalto di che trattasi è da considerarsi di servizi, e quindi oneroso.

Per l'affidamento del servizio misto di ripristino post-sinistro e di pronto intervento si procederà in applicazione del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 – Codice dei Contratti Pubblici -, che all'art. 3 definisce:

- gli «appalti pubblici di servizi» *quale appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II*
- la «concessione di servizi» *quale contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'[articolo 30](#). Quest'ultimo articolo prevede il regime normativo regolante tale istituto, specificando che nella concessione di servizi la controprestazione a favore del appaltatore, consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.*

In tal senso la controprestazione sarà in parte individuata nella gestione funzionale e sfruttamento economico del servizio, relativamente ai ripristini post-sinistro, ed in parte dietro controprestazione economica sulla scorta di un prezzo per gli interventi di pronto intervento in regime di reperibilità.

L'individuazione dell'affidatario avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

1 In caso di identificazione del vicolo il costo dell'intervento sarà sostenuto interamente dalla RCA del veicolo stesso.